

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2093-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BOGGIO)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, il Governo ha presentato il disegno di legge n. 2093 concernente « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo ».

Il disegno di legge in esame (che vale per gli anni 1983 e 1984) si propone, non solo di ovviare alla carenza legislativa dichiarata, ma anche di riparare, in qualche misura, i guasti prodotti dalla mancata regolamentazione delle televisioni private che, con il loro indiscriminato proliferare e con la proiezione massiccia di film, hanno recato un durissimo colpo alla cinematografia, che attraverso, soprattutto in conseguenza dell'anarchia televisiva, uno stato di crisi, mai precedentemente registrato.

Circa i ritardi legislativi su cinema, prosa e musica, si deve osservare che almeno un provvedimento — la legge di riordino della prosa — potrebbe essere varato entro breve tempo. Da tale provvedimento potrebbe prendere spunto anche la legge di riforma delle attività musicali.

I ritardi finora registrati non sono imputabili al Senato: la 7^a Commissione ha elaborato, in sede referente, un testo unificato per i disegni di legge nn. 854, 866 e 1265, inviato per il necessario parere alla 5^a Commissione, e si è tuttora in attesa dell'indicazione, da parte del Governo, della disponibilità finanziaria, in base alla quale ridisegnare, eventualmente, i profili del testo proposto.

Il Governo deve, pertanto, non indugiare più nell'offrire le indicazioni di cui si tratta, in carenza delle quali le responsabilità a carico dell'Esecutivo sarebbero assai pesanti.

Lo spettacolo italiano, infatti, non ha bisogno di provvedimenti tampone, che ne consentano la sopravvivenza in clima di incertezza e di disordine.

Ha bisogno di provvedimenti organici che eliminino disfunzioni, distorsioni, sprechi e abusi, e soprattutto, un incredibile scoordi-

namento fra enti locali, Regioni e Governo centrale.

È giusto che, come oggi avviene, esistano tre livelli di garanzia e di sostegno per molti settori dello spettacolo. Il conferimento di contributi ad innumerevoli attività, da parte del Governo nazionale, delle Regioni, dei Comuni e delle Province (solidali fra loro), consente di evitare discriminazioni a danno di associazioni ed iniziative culturali e favorisce la più ampia e la più libera diffusione della cultura. Ma i conferimenti debbono essere rigorosamente coordinati sia sotto il profilo programmatico che economico.

Deve funzionare un rapporto scrupolosamente articolato fra Governo centrale, Regioni ed Enti locali, che eviti gli sprechi, consenta la massima diffusione della cultura in tutto il territorio nazionale, controlli efficacemente la spesa e provveda infine ad erogazioni rapidissime, evitando l'attuale scandalo dell'accumularsi degli interessi passivi a carico di associazioni ed enti, per effetto dei ritardi nel versamento dei contributi.

Se vi fosse qualcuno che prosperasse parassitariamente nelle pieghe della spesa per lo spettacolo, costui dovrebbe essere individuato ed espulso dai sistemi di produzione e di diffusione.

Il denaro pubblico va utilizzato nella maniera più attenta, senza lasciare margini di manovra agli incapaci: questo obiettivo non può assolutamente essere raggiunto con l'attuale sistema, che non consente neppure (incredibile a dirsi!) di sapere con agevolezza quanto il contribuente spende ogni anno per lo spettacolo nel suo complesso. Se avessimo dati accessibili a tutti, ci accorgeremmo che, sommando le spese di Comuni, Province, Regioni, Governo, forse in Italia si spendono cifre ragguardevolissime per lo spettacolo, con risultati inadeguati.

Pertanto, il primo comma dell'articolo 1, che confessa mestamente la perenne attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordina-

mento organico delle attività dello spettacolo, suona monito a tutte le persone responsabili, affinché non consentano che l'estenuante, dannosa attesa, assuma i connotati dell'inerzia assoluta. Occorrono vigorosi e rapidi atti politici, che consentano di portare a conclusione, entro pochi mesi, leggi capaci di decretare la fine, a tutti i livelli, di **pigre discrezionalità**, di ogni possibile parassitismo e mistificazione. Leggi idonee ad eliminare il rinvigorimento delle energie più vive, che permeano lo spettacolo italiano.

* * *

È opportuno soffermarsi brevemente sul contenuto degli articoli del disegno di legge così come risultano dalle modificazioni apportatevi dalla 7^a Commissione permanente.

Articolo 1. — Lo stanziamento previsto per gli enti lirici e per le istituzioni concertistiche assimilate previsto, dalla legge 14 agosto 1967 n. 800, in lire 12.000 milioni e aumentato di 4.000 milioni dalla legge 10 maggio 1970 è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1983, di 165.000 milioni (escluso il sostegno alle attività all'estero, i contributi a favore delle quali sono previsti all'articolo 2). Per l'anno finanziario 1984 sono previsti 179.000 milioni. È altresì previsto uno stanziamento straordinario di 6.000 milioni (di cui 1.600 alla Scala) per manifestazioni straordinarie, specialmente all'aperto. Per l'84 sono previsti 6.400 milioni.

La legge 9 giugno 1973 n. 308, prevede il sostegno della lirica minore, della concertistica, del balletto, eccetera, con uno stanziamento ordinario di 6.000 milioni. Questo stanziamento è aumentato, solo per l'83, di 27.000 milioni. Per il 1984 di lire 29.108 milioni.

Per la prosa, il fondo ordinario di lire 7.500 milioni, previsto dalla legge 13 aprile 1977, n. 141, è straordinariamente aumentato di lire 25.858 milioni (escluso lo stanziamento per le attività all'estero) per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, riconosce come ente pubblico nazionale, l'INDA (Isti-

tuto nazionale per il dramma antico): ad esso viene assegnato, sui fondi destinati alle attività di prosa, un contributo non inferiore a 400 milioni annui. Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano CETI) disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, di 5.000 milioni è aumentato, a partire dal corrente esercizio finanziario, di 650 milioni di lire.

Presso la Banca nazionale del lavoro esiste il fondo per il credito cinematografico, che consente l'erogazione di contributi negli interessi di mutui finalizzati alla produzione cinematografica, istituito con legge 14 agosto 1971, n. 819, e successivamente integrato da altre leggi: ora è ulteriormente aumentato di 9 miliardi per l'83 e 2 miliardi per l'84.

L'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, prevede un fondo particolare per il finanziamento di film artistici, prodotti con partecipazione ai costi di autori, registi, attori, lavoratori. Tale fondo è ulteriormente aumentato di 2 miliardi per l'83 e un miliardo per l'84. La legge 23 luglio 1980, n. 378, all'articolo 1, modificata nell'82, prevede interventi a favore dell'esercizio cinematografico, erogando contributi a esercenti o proprietari di sale cinematografiche per rinnovi strutturali e adeguamento apparecchiature. Il relativo fondo è aumentato di 9 miliardi per l'83 e di ulteriori 2.500 milioni per l'84.

L'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, successivamente modificata e integrata, prevede il finanziamento per scambi cinematografici internazionali, sovvenzioni a manifestazioni artistiche, culturali, e tecniche del cinema; premi al cinema d'essai; sovvenzioni di iniziative internazionali; sovvenzioni per trasporto di complessi e attrezzature per produzione cinematografica; sovvenzioni a enti di assistenza ai lavoratori del cinema; contributi alla cineteca di Milano eccetera. Il fondo speciale a ciò destinato è stabilmente aumentato di 3.140 milioni.

Lo stanziamento a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema è aumentato di lire 202 milioni a decorrere dall'83.

Al Centro sperimentale di cinematografia è attribuito dal 1983 al 1992 un contributo straordinario annuo di lire 2 miliardi. All'Istituto Luce è attribuito un contributo annuo di lire 2 miliardi, a partire dall'83.

Articolo 2. — L'articolo 2 assegna un fondo permanente di lire 11.500 milioni a sostegno di attività dello spettacolo italiano all'estero. Il fondo è così ripartito:

8.000 milioni alla musica. Di questi, almeno 2.000 milioni alla Scala, mentre dei residui 6.000 milioni, non oltre il 50 per cento deve andare agli enti lirici;

1.500 milioni alle attività teatrali di prosa;

2.000 milioni, ad attività promozionali cinematografiche.

È altresì istituito un fondo annuo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato per agevolazioni tariffarie.

Articolo 3. — L'articolo 3 fissa i criteri di ripartizione dei fondi fra gli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate.

A partire dall'esercizio finanziario 1983, la somma da prelevare sul fondo per la musica, a favore delle attività previste dall'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in lire 1.800 milioni, di cui un miliardo è destinato alle bande musicali.

I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 83-84, in pareggio. Eventuali *deficit* del consuntivo 83, dovranno essere caricati sul bilancio di previsione dell'84.

L'inosservanza di tale norma porta al commissariamento degli enti, previa decadenza del consiglio di amministrazione. I consiglieri decaduti non potranno essere rieletti nel successivo quadriennio.

L'accertamento dei disavanzi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 146 è esteso all'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di 2.000 milioni per iniziative promozionali di cinema italiano al-

l'estero è utilizzato: per favorire scambi cinematografici internazionali; a sostegno di iniziative volte a favorire la diffusione della cinematografia nazionale all'estero; per promuovere organismi che, operando all'estero, favoriscano la vendita dei film nazionali ed effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri.

Per le giornate di programmazione a prezzi regolati dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e aggiornati con decreto del Ministro delle finanze, è concesso all'esercente un abbuono sull'imposta degli spettacoli di lire 15.000.

Il fondo destinato ai risarcimenti a circhi equestri e allo spettacolo viaggiante per risarcimento di danni subiti in seguito ad eventi calamitosi, è ulteriormente aumentato di lire 1.000 milioni.

Il fondo della legge 9 febbraio 1982, n. 37, a favore dei circhi equestri (1 miliardo) è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza.

Articolo 4. — Fissa l'onere finanziario della legge in lire 266.850 milioni per l'83 e in lire 270.000 milioni per l'84.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, la 7^a Commissione permanente si è pronunciata favorevolmente sul disegno di legge nel testo — sopra illustrato — risultante dalle modificazioni introdotte, conferendomi il mandato di proporre l'approvazione all'Assemblea, e di presentare ad essa il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge (numero 2093) recante interventi straordinari nel settore dello spettacolo,

dato atto degli apprezzabili intenti dai quali il provvedimento si muove per fronteggiare, purtroppo ancora solo per l'immediato, le impellenti necessità del complesso e variegato mondo dello spettacolo;

condivisa anche l'esigenza della sua sollecita approvazione;

considerate per altro le misure estremamente limitate delle dotazioni finanziarie

imposte dalla situazione economica del Paese, che, in particolare nel settore della cosiddetta musica minore, non consentono di far prevedere l'espansione delle stesse, quanto il loro contenimento,

impegna il Ministro:

ad instaurare un regime di rigore nell'esame delle domande di sovvenzionamento delle citate attività, perchè l'uso del poco a disposizione serva alla salvaguardia e al potenziamento del buono che esiste e che è da ricercare e valutare con criteri di assoluta oggettività:

richiamando, in via generale, l'inderogabile esigenza — di cui le strutture burocratiche del Ministero devono essere indotte a farsi responsabilmente carico — che si operi per consentire la più sollecita ed integrale erogazione dei contributi statali, perchè, soprattutto quando se ne riconoscono i limiti, questi risultino totalmente destinati alla copertura del sempre più rilevante costo delle prestazioni artistiche, e non all'impinguamento delle banche;

ordinando, nel caso delle richieste annualmente formulate a nome di associazioni, enti, gruppi, la verifica, almeno periodica, del permanere delle condizioni che abilitano all'accesso alle sovvenzioni statali;

esigendo per la liquidazione di esse sovvenzioni, quando concesse, la presentazione, non di semplici rendiconti, ma dei consuntivi finanziari approvati dagli organi che per i rispettivi statuti ne hanno la competenza; avendo comunque presenti, anche nel quadro del rigore proposto, le necessità di crescita delle manifestazioni musicali nelle aree del Mezzogiorno, che risultano ancora le meno favorite;

tenendo nel dovuto conto — nell'interesse generale della musica quale strumento di formazione culturale e sociale, la cui più ampia e razionale diffusione (assunta tra i fini perseguiti dallo Stato), presuppone la disponibilità e l'esistenza, e impone quindi la formazione permanente di qualificati operatori — le iniziative finalizzate alla preparazione delle nuove leve artistiche che, significativamente ed opportunamente previste dalla legge n. 800 del 14 agosto 1967, sono state trascurate, se non ignorate, dagli enti che dovevano provvedere, assicurando a quelle di esse che, per la collaudata serietà dell'impostazione, per il prestigio cui sono assunte, per i risultati conseguiti, ne siano certamente meritevoli, il dovuto ed adeguato sostegno finanziario anche al di fuori dei parametri seguiti per la sovvenzione delle altre attività ».

BOGGIO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

19 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge

20 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, rilevando peraltro che, al primo comma dell'ar-

ticolo 4, è opportuno sostituire le parole « per un corrispondente » con le altre: « per il corrispondente ».

Si fa inoltre rilevare che la copertura del disegno di legge risulterà definitivamente perfezionata soltanto dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1983.

b) su emendamenti

16 febbraio 1983

La Commissione, esaminati gli emendamenti d'iniziativa governativa e parlamentare trasmessi dalla Commissione di merito, in linea preliminare, richiamando il proprio parere in data 20 gennaio 1983 sul testo originale del disegno di legge, fa presente che nel fondo speciale di parte corrente impostato con il disegno di legge finanziaria 1983 (atto Camera n. 3629 - Tabella B) figura uno specifico accantonamento di 276 miliardi di lire destinato a: « interventi nel settore della musica, della prosa e del cinema ».

In atto questo accantonamento rappresenta il limite di spesa entro il quale nel 1983 potranno essere assunte iniziative nei settori prima indicati; peraltro si sottolinea che tale copertura risulterà perfezionata sem-

pre che il disegno di legge finanziaria sia approvato in via definitiva.

La Commissione pertanto non si oppone all'accoglimento degli emendamenti d'iniziativa governativa, nonchè di quelli di iniziativa parlamentare, a condizione che la spesa prevista per il 1983 non sia superiore a 276 miliardi.

Tuttavia si fa presente che sulla base degli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge finanziaria 1983, all'esame della Camera dei deputati, il predetto accantonamento dovrebbe essere ridotto da 276 a 267 miliardi.

Peraltro il rappresentante del Tesoro ha dichiarato che il Governo intende fissare in 270 miliardi di lire l'accantonamento da preordinare in legge finanziaria 1983 per gli interventi nel settore della musica, della prosa e del cinema.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1983, di lire 168.000 milioni, con esclusione dello stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di *tournées* all'estero.

In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 6.000 milioni, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 1.500 milioni a favore del Teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie, con particolare riguardo per quelle all'aperto.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato, limitatamente all'esercizio finanziario 1983, di lire 24.000 milioni, con esclusione dell'attività all'estero.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, li-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di *tournées* all'estero, di lire 165.000 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 179.000 milioni per l'anno finanziario 1984.

In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per il 1983 e di lire 6.400 milioni per il 1984, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 1.600 milioni a favore del Teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie, con particolare riguardo per quelle all'aperto.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 27.000 milioni per il 1983 e di lire 29.108 milioni per il 1984.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione

(Segue: *Testo del Governo*)

mitatamente all'esercizio 1983, di lire 25.858 milioni, con esclusione dell'attività all'estero.

All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni, mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

lire 500 milioni per le finalità previste alla lettera g), numero 2, del primo comma;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'attività all'estero, è aumentato di lire 25.858 milioni per il 1983, e di lire 27.000 milioni per il 1984.

Identico.

Identico.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalità indicate nel secondo comma dello stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Identico.

identico;

(Segue: *Testo del Governo*)

lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui alla lettera *m*) del primo comma;

lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui alla lettera *i*) del primo comma;

lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui alla lettera *o*) del primo comma.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale ».

Lo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

identico;

lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui alla lettera *i*) del primo comma del citato articolo 45;

lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato al terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui alla lettera *o*) del primo comma dello stesso articolo 45.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:

a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;

b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico effettuati per conto dello Stato e degli enti pubblici nazionali e territoriali.

Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera b), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.

Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

a) *identica;*

b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Identico.

Identico.

Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: « Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti ».

Il sesto comma dell'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Mini-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, è istituito un fondo di lire 11.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività dello spettacolo italiano all'estero, sentite le commissioni consultive per la musica, la prosa ed il cinema, previste dalla vigente legislazione.

Il fondo è così ripartito:

a) lire 8.000 milioni per le attività musicali all'estero, di cui almeno lire 2.500 milioni per il Teatro alla Scala e non oltre il 50 per cento dei residui 5.500 milioni per gli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

b) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;

c) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente ».

Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole " conseguiti dal film " sono aggiunte: " nel mercato cinematografico ».

Art. 2.

Identico.

Identico:

a) lire 8.000 milioni per le attività musicali all'estero, di cui almeno lire 2.000 milioni per il Teatro alla Scala e non oltre il 50 per cento dei residui 6.000 milioni per gli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

b) *identica;*

c) *identica.*

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonchè di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero, ivi incluso lo stanziamento di cui al terzo comma del-

(Segue: *Testo del Governo*)

È istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

Art. 3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sulla base della media delle due percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1981 per effetto dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146.

L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata, per l'esercizio finanziario 1983, non dovrà essere superiore al 13 per cento del costo del personale medesimo accertato per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'articolo 1 della legge 6 marzo 1980, n. 54, che viene soppresso.

Identico.

Art. 3.

Identico.

I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno la facoltà di provvedere, con effetto liberatorio, a cessioni in favore dell'ENPALS, a valere sui contributi statali dell'esercizio in corso, a fronte degli obblighi contributivi correnti nei confronti del predetto ente.

L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del

(Segue: *Testo del Governo*)

l'anno 1982, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di che trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Parimenti, non dovrà essere superiore al 13 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario 1982, l'aumento complessivo della spesa per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonchè dei concerti da realizzare nell'anno 1983, comprensiva dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo.

Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.600 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera *a*), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 800 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di che trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonchè dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.

Identico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera *a*), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni. L'ammontare di lire 200 milioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è elevato ad un ammontare non superiore a lire 400 milioni. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si intendono applicabili anche alle iniziative di cui all'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, primo comma, lettera *a*), e secondo comma.

(Segue: *Testo del Governo*)

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del primo comma del precedente articolo 2 è utilizzato per il sostegno di:

iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;

iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;

iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-1984, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai *deficit* di cui al successivo decimo comma. L'eventuale *deficit* di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.

Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso all'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del secondo comma del precedente articolo 2 è utilizzato per il sostegno di:

identico;

identico;

identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le somme annualmente non assegnate sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative di spettacolo all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti ordinari previsti per i rispettivi settori di attività in Italia.

Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000.

Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative di spettacolo all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti ordinari per il sostegno delle attività in Italia, di cui al secondo, quarto e quinto comma dell'articolo 1, nonché all'undecimo comma dello stesso articolo, limitatamente alle attività di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo le modalità e i criteri di assegnazione previsti per i rispettivi fondi.

Identico.

Identico.

All'articolo 25 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 ».

Il divieto, di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere contributi e premi a film prodotti con il concorso finanziario dello Stato, non si applica nei confronti delle imprese che partecipino alla produzione dei film di cui alla lettera *m*) del primo comma dell'articolo 45 della predetta legge, e della lettera *a*) del quindicesimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'ottavo comma dell'articolo 3, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

« Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della CEE, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge ».

Identico.

Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza per la concessione di sovvenzioni e contributi ad attività svolte nell'anno precedente.

Art. 4.

All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti al tredicesimo comma dell'articolo 3, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Identico.